ASSUNZIONE DI NUOVI IMPEGNI, ENTRO IL LIMITE DI 160 MILIONI, PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE TELEFONICA NAZIONALE

Art. 3

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' tenuta al rimborso dei maggiori fondi che saranno assegnati in dipendenza dei nuovi impegni di cui sopra, in 30 annualita' posticipate al tasso del 4 per cento stabilito per le precedenti assegnazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CINI - ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

Versione in vigore dal 14 maggio 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Assunzione di nuovi impegni, entro il limite di 160 milioni, per lavori di completamento della rete telefonica nazionale
Estremi	Legge 1 aprile 1943, n. 266
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/assunzione-di-nuovi-impegni-entro-il-limite-di-160-milioni-per-lavori/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it